REGOLAMENTO (CE) N. 452/2003 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2003

relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- Con il regolamento (CE) n. 384/96 (1), il Consiglio ha (1)adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comu-
- Con il regolamento (CE) n. 2026/97 (2), il Consiglio ha (2)adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità.
- (3) Con i regolamenti (CE) n. 519/94 (3) e (CE) n. 3285/ 94 (4), il Consiglio ha adottato norme comuni riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da determinati paesi che non fanno parte della Comunità. Le misure di salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito. L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel mercato comunitario previo pagamento dei dazi corrispondenti.
- Alle importazioni di determinati prodotti possono appli-(4)carsi sia dazi antidumping o compensativi che misure tariffarie di salvaguardia. I dazi servono ad ovviare alle distorsioni del mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle importazioni.
- La combinazione delle misure di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni potrebbe avere tuttavia un effetto superiore a quello previsto conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. Tale combinazione

potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato comunitario.

- Si dovrebbe quindi evitare di imporre un onere eccessivo (6)ai produttori esportatori che intendono esportare nella Comunità per garantire loro l'accesso a questo mercato.
- Occorre pertanto conseguire gli obiettivi delle misure (7) tariffarie di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi senza escludere questi produttori esportatori dal mercato comunitario.
- Dovrebbero quindi essere introdotte disposizioni provvi-(8)sorie affinché il Consiglio e la Commissione possano intervenire, se lo ritengono opportuno, per evitare che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con le misure di salvaguardia abbia l'effetto suddetto.
- Ammesso che si possa prevedere l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire in anticipo il momento preciso in cui questo si verificherà. La Comunità, pertanto, dovrebbe poter intervenire in modo tale da garantire una prevedibilità e una certezza giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati.
- Le istituzioni comunitarie potrebbero ritenere opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping/ compensativi, concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili o prendere altre misure speciali. Le eventuali sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi devono applicarsi solo per un periodo limitato.
- Tutte le misure prese a norma del presente regolamento devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa

⁽¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag.

⁽²) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del

dell'11.11.2000, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

- 1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità, può proporre, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 o dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97, che il Consiglio adotti, deliberando a maggioranza semplice, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:
- a) misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;
- b) misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;

- c) qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.
- 2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Articolo 2

Tutte le misure prese a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2003.

Per il Consiglio Il Presidente D. REPPAS